

10454/08



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

GIURISDIZIONE
P. IMPIEGO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -

R.G.N. 22241/06

Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione -

Cron. 10454

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Ud. 04/03/08

Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -

Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -

Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

POLI ROBERTO, TREGNAGHI ANNALISA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso

lo studio dell'avvocato PROSPERETTI GIULIO, che li

rappresenta e difende unitamente all'avvocato SUPPIEJ

GIUSEPPE, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2008

contro

286

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro-tempore,



elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI

34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIO GIDONI, M.M. MORINO, N. ONGARO, giusta delega a

marginare del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 774/05 della Corte d'Appello di

VENEZIA, depositata il 08/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 04/03/08 dal Consigliere Dott. Fabrizio

MIANI CANEVARI;

uditi gli avvocati Giuseppe SUPPIEJ, Nicolò

PAOLETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del

primo motivo del ricorso (a.g.a. per il periodo

anteriore al 1° luglio 1998); rinvio per il resto ad

una Sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roberto Poli e Annalisa Tregnaghi, dipendenti del Comune di Venezia appartenenti al Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di istruttori di vigilanza cat. C (pos.C3) hanno convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro chiedendo il riconoscimento del trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL del personale del comparto Regioni Autonomie locali per i dipendenti inquadrati nella cat.D, in relazione alle mansioni svolte come distaccati presso la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Venezia (prima presso la Pretura Circondariale e poi presso il Tribunale di Venezia), con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

Il giudice del lavoro adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto alle domande relative al periodo antecedente al 30 giugno 1998 ed ha respinto nel merito le altre pretese. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza oggi impugnata, con cui il giudice dell'appello ha affermato, in relazione all'art.52 del d.lgs. n.165/2001, che lo svolgimento da parte degli attori in primo grado delle mansioni di ufficiali di polizia giudiziaria e delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti dinanzi al giudice di pace non comportava il diritto ad un superiore inquadramento e differenze retributive.

Poli e Tregnaghi propongono ricorso per cassazione affidato a nove motivi ed illustrato da memoria. Il Comune di Venezia resiste con controricorso.

1. Il primo motivo, con la denuncia di violazione dell'art. 69 d.lgs. n.165/2001, censura la statuizione declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande afferenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998. La parte sostiene che spetta al giudice ordinario la cognizione delle domande proposte successivamente alla scadenza del termine del 15 settembre 2000, previsto dal settimo comma del citato art.69 del d.lgs. n.165/2001.

Il motivo appare privo di fondamento, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine a controversia promossa da dipendenti di pubbliche amministrazioni per questioni attinenti a periodi del rapporto antecedenti al 30 giugno 1998 non è di ostacolo la circostanza che il giudizio sia stato introdotto dopo il 15 settembre 2000, poiché tale data è stata posta come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione (v. tra tante Cass. Sez.Un. 8 maggio 2007 n.10371).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto alle domande afferenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998.

La parti devono essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo competente, con salvezza degli effetti sostanziali e

processuali della domanda (Cass. 2 febbraio 2007 n.4109, Corte Cost. 12 marzo 2007 n.77).

2. Con il secondo motivo, mediante la denuncia di falsa applicazione dell'art.52 del d.lgs. n.165/2001, si sostiene l'inapplicabilità di questa norma, che esclude il diritto alla promozione automatica in relazione all'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza. La fattispecie riguarda l'applicazione alle sezioni di polizia giudiziaria di agenti dipendenti da altri enti (tra i quali i Comuni) ed è regolata dagli artt.57 comma 3 c.p.p. e 5- 8 disp.att. c.p.p.; secondo la parte, questa disciplina giuridica speciale preclude l'applicazione di principi posti dalla richiamata norma del d.lgs. n.165/2001.

3. Con il terzo motivo, denunciandosi la violazione dell'art.45 comma 2 del T.U. n.165/2001, si lamenta la disparità del trattamento riconosciuto agli attuali ricorrenti rispetto ad altri lavoratori addetti a mansioni analoghe; si rileva che nei profili esemplificati per la cat. C non esistono posizioni corrispondenti a quelle affidate al Poli e alla Tregnaghi, mentre invece nella esemplificazione dei profili appartenenti alla cat. D è prevista la figura dell'avvocato, con la quale si ritiene possibile prospettare un'analogia in relazione al carattere complementare dell'attività.

4. Un'analogha censura viene svolta con il quarto motivo, mediante la denuncia della stessa norma di legge richiamata con il precedente mezzo. La parte richiama le vicende dei sei vigili

urbani applicati alla Procura della Repubblica di Venezia, ponendo a confronto i compiti affidati agli attuali ricorrenti con quelli svolti dagli altri dipendenti, adibiti a mansioni inferiori ma selezionati per l'inquadramento nella cat. D.

5. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

La disciplina speciale dettata dal codice di procedura penale e dalle relative disposizioni di attuazione in tema di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria non incide sull'operatività delle regole generali poste in tema di mansioni del personale dall'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che prevede il diritto al trattamento della qualifica superiore (per i periodi di effettiva prestazione) nei casi di legittima assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art.52 comma del d.lgs. n.165/2001, e fuori di queste ipotesi stabilisce al comma quinto dello stesso articolo la nullità di tale assegnazione, con il riconoscimento al dipendente della differenza di trattamento economico.

Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di merito, i ricorrenti in primo grado non hanno allegato e provato la sussistenza dei presupposti di cui al citato comma 2 dell'art.52, né dedotto la nullità dell'assegnazione ai compiti affidati presso la sezione di Polizia Giudiziaria degli uffici giudiziari di Venezia.

D'altro canto, nel caso di comando di dipendente pubblico presso altra amministrazione lo svolgimento di mansioni superiori a quelle originarie presso l'amministrazione ove è comandato non

comporta il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro, ne' al pagamento delle relative differenze retributive (Cass. Sez. Un. 17 febbraio 2004 n.3097).

Va poi rilevato che il principio, invocato dalla parte , di parità di trattamento contrattuale, stabilito dall'art.45 comma 2 del medesimo testo normativo, trova applicazione nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dai contratti collettivi, nel quale, come si è rilevato, le mansioni di fatto svolte assumono rilevanza solo nei limiti delle richiamate previsioni dell'art.52 .

6. Con il quinto motivo si denunciano la violazione dell'art.437 cod.proc.civ. e un difetto di motivazione in ordine allo svolgimento di una selezione interna bandita dal Comune di Venezia per la copertura di posti di cat.D con qualifica di specialista di vigilanza. Il giudice dell'appello ha erroneamente fatto riferimento alla partecipazione dei ricorrenti alla procedura, la cui legittimità era stata contestata nel giudizio di merito; a tal fine ha utilizzato documentazione prodotta solo nel giudizio di appello.

7. Riguarda la stessa questione il successivo sesto motivo, assumendosi, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte territoriale attribuisce alla partecipazione alla selezione il valore di rinuncia a far valere il diritto alla qualifica superiore.

8. Questi due motivi sono inammissibili, perché non investono una *ratio decidendi* della sentenza impugnata: il giudice dell'appello ha correttamente rilevato l'irrilevanza delle suddette circostanze ai fini della decisione, dato che lo

svolgimento della procedura selettiva non riguarda l'oggetto della domanda, fondata sul dedotto svolgimento di mansioni superiori.

9. Analoga valutazione di inammissibilità deve essere espressa per il settimo ed ottavo motivo, con cui, denunciandosi rispettivamente la violazione degli artt.2, comma 3 e 40 del T.U. n.165/2001 e dell'art.1367 cod.civ. , si assume che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto legittima la previsione del contratto collettivo decentrato del Comune di Venezia che sottrae ai sistemi di valutazione del personale applicati dallo stesso ente i dipendenti operanti presso altre amministrazioni.

Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla partecipazione a procedure selettive non rilevano, per quanto già sopra osservato, ai fini della decisione sulla fondatezza della domanda azionata.

10. L'ultimo motivo, con la denuncia di violazione degli artt.59 comma 1 c.p.p.,9, comma 1 10 commi 2 e 3 disp.att. cod.proc.civ., riprende l'assunto già svolto con il secondo mezzo, sostenendosi che l'applicazione delle norme invocate imponeva alla amministrazione di appartenenza di richiedere alla Procura della Repubblica, ai fini della verifica dei presupposti di attribuzione della cat. D, una valutazione dell'attività lavorativa dei dipendenti applicati alla sezione di polizia giudiziaria.

Il motivo non merita accoglimento per i rilievi già svolti sub 5 circa l'operatività dei principi di cui all'art.52 del d.lgs. n.165/2001.

11. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quanto alle domande afferenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998, e rimette le parti dinanzi al TAR del Veneto per la prosecuzione del relativo giudizio. Condanna i ricorrenti alle spese liquidate in € 3.100 di cui € 3.000 per onorari, oltre spese generali.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2008

Il Presidente

Ninfascher

Il Consigliere estensore

Fabrizio Mirani Carovani

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria



oggi, **23 APR. 2008**

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]